

## **Sentenza N. 217 depositata il 5 novembre 2015**

**Materia:** professioni e tutela della salute

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'art.117, comma terzo, della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n.19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali), **artt. 2, comma 1, e 5, comma 1**

**Esito:** Illegittimità costituzionale degli **artt. 2, comma 1, e 5, comma 1** della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n.19 e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale

La legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, che detta una regolamentazione complessiva di pratiche terapeutiche non ancora istituite dalla legislazione dello Stato, è stata impugnata, in via principale, dal Presidente del Consiglio, per violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione che attribuisce alla legge statale la competenza per l'istituzione di nuove professioni.

In particolare, sono censurati dal ricorrente **l'art. 2, comma 1** (che, nel fornire una definizione di tali pratiche terapeutiche, ne esclude al contempo il carattere di prestazione sanitaria e ne rimette l'individuazione alla Giunta regionale, con proprio atto) e **l'art. 5, comma 1** (che prevede l'istituzione dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali).

Il Presidente del Consiglio ha anche richiesto alla Corte di valutare se le restanti disposizioni della medesima legge presentino “quelle inscindibili connessioni con quelle oggetto di specifica impugnazione tali da comportare l'estensione della declaratoria di illegittimità all'intero testo ai sensi dell'art.27 L.87/1953”.

La Corte ha ritenuto fondata la questione dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme specificamente impuginate e di tutte le altre disposizioni della medesima legge per l'inscindibile connessione con l'oggetto dell'impugnativa.

Le normative regionali di regolamentazioni di attività professionali sono state più volte oggetto di scrutinio di costituzionalità e, in linea con le precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle ‘professioni’ deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale” (da ultimo sentenza n.98 del 2013).